



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, **18 novembre 2020**

Publicato in Gazzetta il Decreto correttivo del Codice della crisi

D.Lgs. 26 ottobre 2020 in GU n. 276 del 5 novembre 2020.

Il Decreto **contiene disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d'impresa.**

Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza è stato emanato con il D.Lgs n. 14/2019 che prevedeva l'entrata in vigore il 15 agosto 2020, tranne che per la parte di modifica del codice civile che è in vigore già dal 16 marzo 2019.

L'emergenza epidemiologica ed il conseguente stato di necessità ha comportato il differimento dell'entrata in vigore al **1° settembre 2021** disposta con il cosiddetto decreto Liquidità.

Il decreto correttivo del Codice della Crisi, appena, a dispetto della previsione di correzioni da effettuarsi entro due anni, non si limita ad effettuare mere modifiche formali ma incide in maniera ragguardevole sia sul cosiddetto diritto societario della crisi sia sulla definizione di crisi e i suoi indicatori, nonché su istituti quali la transazione fiscale.

Novità importante è **la responsabilità esclusiva in capo agli amministratori** per l'istituzione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili funzionali alla tempestiva emersione della crisi d'impresa e della perdita della continuità aziendale.

Per la definizione dello **stato di crisi** il decreto elimina da tale nozione il riferimento alla "difficoltà economico-finanziaria" per attribuire invece rilievo allo "**squilibrio economico-finanziario**" idoneo a rendere probabile l'insolvenza del debitore riducendo il rischio di segnalazione effettuate con notevole anticipo.

Allo scopo di limitare le segnalazioni d a parte dei creditori c.d. istituzionali, *il decreto correttivo aumenta le soglie rilevanti ai fini dell'attivazione della c.d. allerta esterna da parte dell'Agenzia delle Entrate*, richiedendo a tal fine un'IVA non versata per 100.000 euro per le imprese con un volume d'affari risultante dalla dichiarazione per l'anno precedente non superiore a 1 milione di euro, per 500.000 euro per le imprese con un volume d'affari fino a 10 milioni di euro e per 1 milione di euro per le imprese con un volume d'affari superiore a 10 milioni di euro.

Nel caso dell'**allerta interna** si prevede che il referente presso la Camera di commercio dia notizia della segnalazione ricevuta dall'organo di controllo o dai creditori istituzionali anche al revisore contabile o alla società di revisione.

In ogni caso torneremo compiutamente sull'intero contenuto complessivo del Codice della crisi e dell'insolvenza.

